**REGOLAMENTO PER RENDITA MENSILE**

**PER SOCI SUMS IN STATO DI NON AUTOSUFFICIENZA**

(approvato da Consiglio Direttivo SUMS in data 19/12/2022)

Come deliberato dall’Assemblea dei Soci del 26/11/2022, per i propri Soci, regolarmente iscritti a norma di Statuto, ma di età superiore a 70 anni compiuti, SUMS si impegna, nei casi accertati di Non Autosufficienza previsti dal presente Regolamento ed a partire dal 1/1/2023, a riconoscere una **rendita pari ad euro 500,00 al mese per una durata massima di 24 mesi**.

Art. 1 Definizione dello stato di Non Autosufficienza

Per stato di “Non Autosufficienza” si intende la situazione di fatto conseguente a deperimento organico o ad infortunio o all’insorgenza di una malattia, con diagnosi durante il periodo di validità del presente Regolamento, che permanga per un periodo di tempo non inferiore a 90 giorni continuativi ed i cui effetti siano presumibilmente permanenti ed irreversibili, tali da impedire almeno 4 delle 6 attività elementari della vita quotidiana elencate qui di seguito, con conseguente assoluta necessità di una costante assistenza da parte di una terza persona, nonostante l’utilizzo di apparecchiature mediche e/o chirurgiche.

Le 6 attività elementari della vita quotidiana sono definite come:

1. Farsi il bagno o la doccia: capacità di compiere queste azioni in modo autonomo, senza l’assistenza di una terza persona (inclusa la capacità di entrare e uscire autonomamente dalla vasca e dalla doccia);

2. Mantenere l’igiene personale: curare la propria igiene personale (intesa come capacità di radersi, pettinarsi e di fare toelette) in modo autonomo, senza l’assistenza di una terza persona;

3. Vestirsi: capacità di mettersi o togliersi i vestiti in modo autonomo senza l’assistenza di una terza persona, nonostante l’utilizzo di abiti idonei;

4. Nutrirsi: capacità di mangiare, anche cibo preparato da altri, o di bere in modo autonomo, senza l’assistenza di una terza persona, nonostante l’utilizzo di posate e recipienti idonei;

5. Continenza: la capacità di controllare le funzioni corporali (es. urinali e defecali), mantenendo un livello di igiene personale soddisfacente;

6. Spostarsi: capacità di effettuare cambi posturali di qualsiasi tipo (es. alzarsi da una sedia, dal letto o in piedi) e camminare in modo autonomo, senza l’assistenza di una terza persona, anche con l’ausilio di stampelle o di una sedia a rotelle.

Inoltre, viene riconosciuto lo stato di Non Autosufficienza nel caso in cui al Socio sia stata diagnosticata, durante il periodo di validità del presente Regolamento, una patologia nervosa o mentale a causa organica quale il morbo di Parkinson o il morbo di Alzheimer che abbia causato, in modo presumibilmente irreversibile, la perdita delle capacità mentali.

Per perdita delle capacità mentali si intende la perdita della capacità di pensare, di capire, di ragionare o ricordare.

Questa inabilità si manifesta con l’incapacità di badare a sé stessi senza la supervisione continua di un’altra persona.

Il grado di disabilità mentale può essere verificato, a richiesta del geriatra incaricato da SUMS, da un neurologo o da uno psichiatra con “Mini Mental State Examination” (Folstein M.M.S.E.): punteggi minori o uguali a 10 sono rappresentativi della necessità di una supervisione costante.

Art. 2 Esclusioni

Non rientrano nella garanzia del presente Regolamento i Soci che:

1. Alla data di entrata in vigore del Regolamento percepiscono una pensione di invalidità o che abbiano già in corso pratiche per il riconoscimento della invalidità (sono esclusi nel caso in cui l’esito sia positivo);

2. Alla data di entrata in vigore del Regolamento risultino Non Autosufficienti per altra polizza assicurativa LTC-Long Term Care.

Sono altresì esclusi dalla copertura gli stati di Non Autosufficienza causati da:

a) Dolo del Socio;

b) Patologie psichiatriche (es. depressione, psicosi, schizofrenia);

c) Partecipazione attiva del Socio ad atti criminali;

d) Patologie nervose o mentali dovute a causa organica che determinino la perdita delle capacità cognitive (ad esempio morbo di Parkinson o di Alzheimer ovvero altre demenze invalidanti), se già diagnosticate prima dell’entrata in vigore del Regolamento;

e) Contaminazione nucleare o chimica, guerra, invasione, ostilità nemiche (sia in caso di dichiarazione di guerra o meno), partecipazione attiva in tumulti popolari, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, colpi di Stato.

Art. 3 Richiesta da parte del Socio della rendita per Non Autosufficienza

Il Socio o altra persona avente titolo (fornendo documento comprovante la titolarità) da quando si presume siano maturate le condizioni di Non Autosufficienza ai sensi dell’Articolo 1 “Definizione dello stato di Non Autosufficienza” deve darne comunicazione a SUMS per gli opportuni accertamenti dello stato di Non Autosufficienza, facendo pervenire a SUMS:

- la richiesta di liquidazione sottoscritta dal Socio o da altra persona avente titolo, contenente l’indicazione degli estremi del conto corrente bancario intestato al Socio o altro conto corrente su cui accreditare la prestazione;

- la copia di un documento di identità in corso di validità del Socio o di altra persona avente titolo, riportante firma leggibile;

- i documenti comprovanti lo stato di Non Autosufficienza del Socio e la relazione clinica rilasciata dal medico curante attestante la diagnosi clinica, sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato;

- la data della sopravvenienza e l’origine incidentale o patologica dello stato di Non Autosufficienza;

- in caso di demenza invalidante, morbo di Alzheimer o di Parkinson, è necessario che lo stato di Non Autosufficienza sia constatato da uno psichiatra o da un neurologo mediante l’uso del test “Mini Mental State Examination” (M.M.S.E.),

- evidenza dell’eventuale somministrazione di idonei test valutativi (ad esempio ADL, IADL, indice di Barthel) se già in possesso del Socio o di altra persona avente titolo, al momento della richiesta delle rendita.

SUMS si riserva, nel caso in cui i documenti sopra elencati non risultassero sufficienti alla corretta definizione della prestazione di richiedere ulteriore documentazione o referti utili a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento, compresi eventuali originali e si riserva altresì di far sottoporre il Socio a visita medica di un medico geriatra incaricato.

La richiesta di rendita e la relativa documentazione dovranno essere notificate a SUMS:

- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;

- tramite posta elettronica certificata;

- a mano presso la Sede SUMS previo appuntamento con la Segreteria, che rilascerà idonea ricevuta.

Art. 4 Accertamento e riconoscimento dello stato di Non Autosufficienza da parte di SUMS

SUMS, attraverso l’acquisizione di un parere medico ad hoc di un medico geriatra a ciò espressamente incaricato dal Consiglio Direttivo, si impegna ad accertare lo stato di Non Autosufficienza entro 180 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di rendita mensile purché l’invio sia completo di tutta la documentazione richiesta.

Resta ferma la facoltà di SUMS di richiedere, sentito il medico geriatra incaricato, nel corso dei 180 giorni dalla data di richiesta, ulteriore documentazione sanitaria al fine di verificare la permanenza dello stato di Non Autosufficienza.

Qualora nel corso dei 90 giorni successivi alla richiesta di rendita mensile si verificasse il decesso del Socio nulla verrà corrisposto.

Art. 5 Pagamento della rendita mensile

Accertato lo stato di Non Autosufficienza, SUMS provvederà alla corresponsione della rata di rendita in via posticipata con cadenza mensile per un massimo di 24 mesi, esclusivamente a mezzo bonifico bancario.

La prima rata sarà erogata il mese successivo alla data dell’avvenuto stato di Non Autosufficienza comprese anche le rate eventualmente maturate e non corrisposte nel periodo compreso tra la data di richiesta della rendita mensile e la data di riconoscimento dello stato di Non Autosufficienza.

SUMS si impegna a pagare la rata mensile per l’importo di euro 500,00 fino ad un massimo di 24 mesi per singolo Socio.

L’importo delle rate mensili rimarrà costante nel tempo e non sarà oggetto di rivalutazione finanziaria.

La rendita mensile è di carattere personale, non trasmissibile agli eredi e non è riscattabile.

Il decesso del Socio o il recupero dello stato di Autosufficienza determinano l’interruzione dell’erogazione della rendita mensile.

Il Socio o altra persona avente titolo sono tenuti a comunicare a SUMS, in ogni momento nel corso del periodo del pagamento della rendita mensile, il recupero dello stato di Autosufficienza entro 60 giorni da quando ne siano venuti a conoscenza, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

Ogni pagamento verrà effettuato con bonifico bancario direttamente da SUMS, utilizzando l’apposito Fondo patrimoniale “Provvidenze per i Soci”.

Art. 6 Rivedibilità dello stato di Non Autosufficienza

Nel periodo di erogazione della rendita SUMS si riserva comunque il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche della permanenza della perdita della Autosufficienza del Socio.

SUMS si riserva altresì la possibilità di richiedere al Socio ulteriore documentazione medica in considerazione di specifiche esigenze istruttorie.

Se dagli accertamenti effettuati dovesse risultare che lo stato di Non Autosufficienza, così come indicato all’Art. 1 “Definizione dello stato di Non Autosufficienza”, è cessato l’erogazione della rendita cesserà a far data dal mese successivo all’accertamento.

Art. 7 Altre disposizioni operative

Alla data di entrata in vigore il Regolamento viene pubblicato sul sito www.sums.sm.

Per i nuovi Soci che siano stati ammessi a SUMS successivamente alla data di entrata in vigore del Regolamento vale quanto previsto all’Articolo 2 “Esclusioni”.

SUMS si riserva, tramite il Consiglio Direttivo, di avvalersi di consulenti assicurativi e/o sanitari per la gestione del presente Regolamento e di tutte le pratiche di richiesta di rendita mensile ad esso collegate.

Il Consiglio Direttivo di SUMS si riserva altresì di rivedere, in qualsiasi momento, in tutto e/o in parte il presente Regolamento.

Per qualsiasi controversia vale quanto stabilito dallo Statuto SUMS ed è competente il foro di San Marino.